



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Prot. 8073 dell'11/05/2020 Reg. Ufficiale USCITA

Trenitalia S.p.A.
Divisione Passeggeri LH
Marketing LH
Pricing e Revenue LH
c.a. Dr. Giuseppe Damiani
Piazza della Croce Rossa 1
00161 ROMA RM

Oggetto: Convenzione per l'acquisto di una Carta di Libera Circolazione in favore del Presidente del Consiglio di Stato. Anno 2020.

Facendo seguito alla nostra nota Prot. 21542 del 17/12/2019, si riporta di seguito integralmente la Convenzione riferita all'oggetto, che viene sottoscritta digitalmente per accettazione completa e incondizionata dell'offerta contenuta nella presente.

CONVENZIONE

tra

TRENITALIA S.p.A., C.F. e Partita IVA n. 05403151003, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, Cap 00161, per la quale intervengono nella presente Convenzione l'Ing. Paolo Attanasio, nato a Sessa Aurunca il 13 gennaio 1962 nella qualità di Direttore della Divisione Passeggeri Long Haul, e la Dott.ssa Sabrina De Filippis, nata a Latina il 13 novembre 1970, nella sua qualità di Direttore della Divisione Passeggeri Regionale; (di seguito indicata come "Trenitalia")

e

il **Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa**, C.F. e Partita IVA n. 80427570587, con sede in Roma, Via Capo di Ferro n. 13, Cap 00186, legalmente rappresentato in questo atto dal dott. Marcus Giorgio Conte, nato a Fondi il 21 settembre 1960, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Consiglio di Stato (di seguito per brevità denominato "Consiglio di Stato").



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

Trenitalia si impegna a rilasciare al Consiglio di Stato, che accetta, una Carta di Libera Circolazione Nominativa Intera Rete 1^a Business, con validità annuale solare, a fronte del pagamento del relativo, in favore del suo Presidente.

La Carta di Libera Circolazione sarà rilasciata con le modalità e alle condizioni di cui al presente atto.

Art. 2 (Carta di Libera Circolazione)

La Carta di Libera Circolazione Nominativa intera rete 1^a Business (di seguito CLC), avente validità annuale, consente di compiere viaggi sul percorso nazionale utilizzando tutti i treni di Trenitalia, eccetto le vetture Excelsior e livello di servizio Executive.

Il possessore della CLC dovrà corrispondere: 1) il diritto di ammissione previsto nel caso di utilizzo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca; 2) il cambio servizio per l'acquisto di posti VL e cuccette; 3) il prezzo intero per ogni altro servizio accessorio di cui intenda usufruire.

Il possessore di CLC potrà accedere liberamente sui treni IC e ICN, ma senza garanzia del posto; per avere la riservazione del posto deve corrispondere 3,00 euro per ciascun treno.

La CLC deve essere esibita al personale del treno unitamente ad un valido documento di identificazione.

Alla scadenza la CLC dovrà essere restituita a Trenitalia – Divisione Passeggeri Long Haul – Marketing LH – Pricing e Revenue LH.

Art. 3 (Corrispettivi)

Il Consiglio di Stato si impegna a corrispondere per la CLC il prezzo di euro 2.183,25 (duemilacentoottantatre/25) Iva inclusa. Tale prezzo è determinato applicando al valore di mercato, che per l'anno 2020 è pari a euro 10.650,00 (diecimilaseicentocinquanta/00) Iva inclusa, uno sconto dell'80% e un incremento dello 0,5% calcolato sul prezzo lordo per le spese di gestione.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Nel caso di CLC richiesta per una durata inferiore a un anno, sarà dovuto il pagamento del prezzo dovuto per i mesi di validità richiesti, con un minimo di quattro mesi. Ogni frazione di mese è considerata come mese intero.

Nel caso di furto o smarrimento della CLC sarà rilasciato gratuitamente, dietro consegna di copia della denuncia effettuata all'autorità giudiziaria, un duplicato con la medesima validità della precedente tessera.

Nessun ulteriore corrispettivo sarà dovuto nel caso di richiesta di sostituzione di una CLC con un'altra, avente la medesima validità, a seguito di cessazione dall'incarico che ne ha giustificato il rilascio al titolare.

Tuttavia, qualora entro trenta giorni dalla richiesta di sostituzione la CLC sostituita non fosse restituita e non fosse presentata copia della denuncia di furto o smarrimento effettuata all'autorità di polizia o, in alternativa, per il caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formulata a cura dell'intestatario della carta smarrita, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, sarà richiesto il pagamento, mediante emissione fattura, per il periodo decorrente dalla data di emissione della nuova carta rilasciata in sostituzione.

Nel caso di restituzione di CLC anticipata rispetto alla data di scadenza della stessa, nessun rimborso sarà dovuto da parte di Trenitalia.

Art.4 (Termini e Modalità di pagamento)

Il Consiglio di Stato provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura utilizzando il c/c bancario indicato da Trenitalia anche ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i.. La fattura in questione sarà inviata da Trenitalia in forma elettronica mediante il Codice Univoco di Ufficio S4BN5F, come previsto dal DM55/2013 (Legge.244 del 24.12.2007, Dl 2474/2014 n.66) relativi alla *"trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche"*.

In caso di ritardato pagamento delle somme previste dal presente articolo, decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. N° 231 del 09/10/2002; dovranno essere, altresì, rimborsate le spese amministrative forfetariamente fissate in € 7,75 (sette/75) per ciascuna fattura insoluta.

Art.5 (Rinvio alla normativa vigente)

Per tutto ciò che non sia stato disciplinato con il presente atto e in particolare per le eventuali irregolarità nell'uso della CLC, si rinvia alla normativa prevista dalle Condizioni



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia e da altre disposizioni vigenti in materia di trasporto ferroviario delle persone.

Art.6 (Durata)

La presente convenzione rimarrà in vigore dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020.

Art.7 (Recesso)

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con semplice comunicazione scritta da inviare almeno trenta giorni prima della data di recesso senza diritto ad alcun rimborso per il periodo di mancato utilizzo della Carta; la stessa dovrà essere restituita a Trenitalia – Divisione Passeggeri Long Haul – Marketing LH – Pricing e Revenue LH.

Art. 8 (Clausola di riservatezza)

Le parti si impegnano a osservare la piena e totale riservatezza delle informazioni, delle notizie e dei dati di qualsiasi natura, appresi in occasione della stipulazione del presente atto.

Tale obbligo dovrà essere adempiuto anche successivamente alla scadenza della convenzione.

Art.9 (Codice Etico)

Le parti si impegnano a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”.

Detto Codice, seppur non allegato alla presente convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il Consiglio di Stato dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto “Codice Etico”, le parti avranno diritto di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 10 (Protezione dei dati personali)



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

I dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione sono trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679 e dal D.Lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni ai soli fini dell'esecuzione della presente convenzione.

Si allegano alla presente convenzione:

- l'informativa resa da Trenitalia in merito al trattamento dei dati personali dei dipendenti del Consiglio di Stato, effettuato in occasione dell'esecuzione del presente Accordo (all. 2). Il Consiglio di Stato si impegna a fornire agli interessati tale informativa;
- l'informativa per la protezione dei dati personali resa da Trenitalia relativamente al trattamento dati effettuato per l'emissione della CLC (all. 1). Il Consiglio di Stato si impegna a fornire al destinatario della CLC l'informativa (all. 1)

Art. 11 (Trasparenza)

Con riferimento alla sottoscrizione del presente atto, il Consiglio di Stato, espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la sua conclusione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della convenzione;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero il Consiglio di Stato non rispettasse gli impegni assunti per tutta la durata della convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

Art. 12 (Divieto di cessione della convenzione – Incedibilità dei crediti)

È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della presente convenzione, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

I crediti e i debiti derivati dalla convenzione non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta di Trenitalia



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

stessa, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all'incasso a favore di Fercredit s'intendono fin d'ora autorizzati.

Art. 13 (Patto d'Integrità)

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità costituisce causa di risoluzione, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione della G.A. per il triennio 2017-2019, adottato con decreto n. 18 del 9 febbraio 2018 del Presidente del Consiglio di Stato e dall'Atto di aggiornamento per il triennio 2018-2020, adottato con decreto n. 13 del 9 febbraio 2018.

Art.14 (Domicilio)

A tutti gli effetti derivanti dal presente atto:

- Trenitalia dichiara il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, Cap 00161;
- il Consiglio di Stato dichiara il proprio domicilio in Roma, Via Capo di Ferro 13, Cap 00186.

Art.15 (Clausole fiscali)

La presente convenzione, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto a IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi della vigente legislazione tributaria e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale.

Art. 16 (Foro Competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di Roma.

Per Consiglio di Stato
Il Dirigente dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse
Dott. Marcus Giorgio CONTE